



ELEZIONI DEL RETTORE / DELLA RETTRICE

Sessennio 2027/2033

IL DECANO

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 305 del 28 marzo 2022, pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022, e in particolare l'articolo 10, recante la disciplina della carica di Rettore, e l'articolo 55 recante i requisiti per lo svolgimento della medesima;
- VISTO** il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 156 dell'11 febbraio 2026 e in particolare il Capo II, relativo alle elezioni per la carica di Rettore;
- VISTO** l'art. 12 del citato Regolamento Elettorale di Ateneo, in cui si dispone che l'indizione delle elezioni del Rettore deve avvenire almeno sei mesi prima della scadenza del Rettore in carica;
- VISTA** la delibera 130/26S adottata dal Senato Accademico nella seduta del 15 settembre 2026, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, contenente interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti elettorali di Ateneo alla luce delle modifiche intervenute all'art. 22 della Legge n. 240/2010;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 153 del 12 febbraio 2021 relativo alla nomina del Rettore in carica a partire dal 2 aprile 2021 e per i successivi 6 anni;
- VISTO** il decreto n. 912 del 07 giugno 2024 relativo alla nomina della Commissione Elettorale per il triennio 2024/2027, composta dalla prof.ssa Maria Francesca Cortesi, dal dott. Antonio De Giudici e dal dott. Marco Maxia;



RAVVISATA quindi la necessità di indire le elezioni per la carica di Rettore per il sessennio 2027/2033 e di convocare contestualmente il corpo elettorale

ORDINA

ARTICOLO 1 - INDIZIONE E CALENDARIO DELLE VOTAZIONI

1. Sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari per il sessennio **2027/2033**.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario.
 - Prima votazione: **18 febbraio 2027** dalle ore 09:00 alle ore 17:00.
 - Seconda votazione, ove occorra: **19 febbraio 2027** dalle ore 09:00 alle ore 17:00. La seconda votazione ricorre nel caso in cui nella prima votazione non si raggiunga il quorum partecipativo.
 - Terza votazione, ove occorra (ballottaggio): **23 febbraio 2027** dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

ARTICOLO 2 - PIATTAFORMA E MODALITÀ DI VOTO

1. Le operazioni di voto si svolgeranno mediante la piattaforma di voto elettronico U-Vote del Consorzio CINECA. Ciascun elettore potrà esercitare il diritto di voto accedendo al sistema da remoto tramite qualsiasi dispositivo informatico (PC, tablet o smartphone) dotato di connessione internet, autenticandosi mediante i sistemi di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), ovvero tramite le proprie credenziali istituzionali (username e password).
2. La piattaforma informatica garantisce l'anonimato, la segretezza della preferenza espressa, l'univocità del voto e l'inalterabilità dei risultati dello scrutinio automatizzato, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
4. Le istruzioni dettagliate per l'accesso e lo svolgimento del voto saranno specificate in un'apposita nota che verrà pubblicata nel sito web di Ateneo al seguente URL: <https://www.unica.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni/rettore/elezioni-del-rettore-sessennio-2027-2033>.

ARTICOLO 3 - ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento Elettorale di Ateneo, spetta:

- a) alle professoresse e ai professori di ruolo in servizio;
- b) alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio;
- c) alle e ai titolari, rispettivamente, di assegno di ricerca, di contratto di ricerca, di incarico post-doc e ai ricercatori a tempo determinato, di cui agli articoli 22, 22-bis e 24 della Legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria; qualora i voti espressi siano inferiori al 10% del totale della categoria, il peso attribuito a ciascun voto sarà pari a 1;
- d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) a studentesse e studenti elette/i nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Corso di studio, di classe o interclasse, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli delle Scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative ponderazioni.

3. Ai fini dell'applicazione del sistema di ponderazione si rimanda all'articolo all'art. 11, comma 4, del Regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il personale di cui alle lettere a), b), c) e d), che sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare è escluso dall'elettorato attivo.

5. L'elenco provvisorio degli elettori sarà pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, ed entro l'8 febbraio 2027, al seguente URL:
<https://www.unica.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni/rettore/elezioni-del-rettore-sessennio-2027-2033>.

Contro l'inclusione o l'esclusione dall'elenco, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Decano entro **tre giorni** dalla pubblicazione. Il Decano deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento negli elenchi degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 4 - ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo è riconosciuto ai/alle Professori/Professoressse ordinari/e in servizio presso le Università italiane in possesso di una produzione scientifica ammissibile alla



valutazione, ai sensi della normativa vigente, che assicurino un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

2. Per poter svolgere la carica, il Rettore eletto deve essere a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato dovrà optare per il tempo pieno laddove eletto.

ARTICOLO 5 - CANDIDATURE

1. Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione elettorale centrale, all'indirizzo protocollo@pec.unica.it, **non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione**, ovvero non oltre l'8 febbraio 2027, tramite posta elettronica certificata personale del candidato.

2. Il Decano renderà noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo, al seguente URL: <https://www.unica.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni/rettore/elezioni-del-rettore-sessennio-2027-2033>.

3. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non sia stata presentata alcuna candidatura, il Decano rinvia le elezioni per non più di 10 giorni, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo. In caso di ulteriore mancata presentazione, si applica l'art. 3, comma 2, del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 6 - QUORUM PARTECIPATIVO

1. In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte **più di un terzo** degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle ponderazioni previste dall'art. 11, comma 3, del Regolamento Elettorale di Ateneo. In caso di invalidità delle votazioni per mancanza del quorum partecipativo, si procede in seconda votazione entro i successivi cinque giorni.

2. In presenza di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sempre tenuto conto delle ponderazioni previste. In caso di mancato raggiungimento del quorum partecipativo, si procede in seconda votazione entro i successivi cinque giorni.

3. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.



ARTICOLO 7 - QUORUM ELETTIVO

1. In presenza di due o più candidati nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto delle ponderazioni previste dall'art. 11, comma 3, del Regolamento Elettorale di Ateneo.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza elettiva richiesta nella prima votazione, ovvero nella seconda laddove nella prima non si raggiunga il quorum partecipativo, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempre tenuto conto delle ponderazioni previste. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.
3. In presenza di un unico candidato non è richiesto il quorum elettivo.

ARTICOLO 8 - PUBBLICITÀ

La presente ordinanza e le note tecniche operative per il collegamento all'applicazione di voto sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo al seguente URL:
<https://www.unica.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni/rettore/elezioni-del-rettore-sessennio-2027-2033>

ARTICOLO 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Il Professore Ordinario Decano per ruolo

Prof. Andrea Ratto

(sottoscritto digitalmente)